

Federazione GILDA-UNAMS

*Gilda degli Insegnanti
provincia di Napoli*

ABC



PER I DOCENTI NEO-IMMESSI IN RUOLO

ABC per i docenti neo immessi in ruolo

Documenti di rito

Anno di formazione

Dopo il superamento del periodo di prova

Mobilità per i neo immessi in ruolo



Documenti di rito

Il docente deve presentare **entro il termine di trenta giorni**, pena l'annullamento della stipulazione o la risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente già instaurato, **la documentazione che certifichi il possesso dei requisiti generali per l'accesso ai pubblici impieghi** e di quelli specifici **per l'accesso alla cattedra**. In alternativa alla presentazione della documentazione, è consentito presentare dichiarazioni sostitutive, sottoscritte sotto la propria responsabilità, per attestare fatti, stati o qualità per i quali è ammessa l'autocertificazione.

LE ATTESTAZIONI DI CARATTERE SANITARIO NON POSSONO ESSERE AUTOCERTIFICATE.

Per i **docenti già di ruolo** basta presentare lo **stato di servizio o analogo certificato**.



Documenti di rito

- ✓ **Certificato di nascita** rilasciato dal Comune di residenza (non occorre più l'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di origine).
- ✓ **Certificato di cittadinanza italiana** rilasciato dal comune di origine o di residenza ovvero di cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.
- ✓ **Certificato generale del Casellario giudiziale** rilasciato dalla Segreteria della Procura della Repubblica in data non anteriore a 6 mesi.
- ✓ **Certificato di godimento dei diritti politici** rilasciato dal Comune dove si vota, in data non anteriore a 6 mesi.
- ✓ **Copia del foglio matricolare o certificato di esito di leva.**
- ✓ **Certificato di idoneità al servizio**, rilasciato dall'ASL o da un medico militare in data non anteriore a 6 mesi, con l'indicazione dell'esito dell'accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 837/1956.



Documenti di rito

Il docente immesso in ruolo, all'atto della assunzione in servizio, è tenuto a **presentare per iscritto, entro trenta giorni** dalla stipula del contratto individuale di lavoro, la **dichiarazione di tutti i servizi di ruolo e non di ruolo** prestati in precedenza presso lo Stato o altri Enti Pubblici, il **servizio militare**, i **periodi di studio** e di **pratica ed esercizio professionali (modulo presente nelle Segreterie delle scuole)**. La **dichiarazione** è **obbligatoria** anche in assenza di precedenti servizi, ed è un adempimento molto importante in quanto **l'omissione entro i due anni** previsti, per eventuali integrazioni, **non consente successivamente di chiedere il riconoscimento** dei servizi **ai fini pensionistici**.



L'anno di formazione

L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; **per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni.**

La conferma dell'assunzione si consegue con il **superamento favorevole dell'anno di formazione** e di **un'attività seminariale di formazione di 40 ore.**

Ad ogni neoimpresso in ruolo è assegnato un tutor, docente esperto con il compito di armonizzare la formazione sul lavoro e l'apprendimento teorico.

Al termine dell'anno di formazione, il docente **discute con il comitato per la valutazione** del servizio dei docenti **una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.**

Il rinvio ai successivi anni scolastici per numero insufficiente di giorni di servizio (meno di 180) può avvenire più volte senza limitazioni.



L'anno di formazione:attività seminariali

Le attività seminariali hanno una durata di 40 ore da svolgersi durante tutta la durata dell'anno scolastico.

Ogni corso è costituito da un minimo di 15 docenti ad un massimo di 30, suddivisi in gruppi di 8 -10.

Le assenze giustificate non potranno superare 1/3 del monte ore previsto (13 ore).

I coordinatori degli incontri rilasceranno un attestato di partecipazione da presentare al comitato per la valutazione del servizio.

I docenti che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e sono immessi in ruolo per l'a.s. 2009/2010 in quanto inclusi nelle graduatorie ad esaurimento o nelle graduatorie dei concorsi ordinari ancora vigenti non sono tenuti a frequentare l'anno di formazione (cfr. nota prot. 196 del 3.2.2006)



L'anno di formazione: periodi computabili

- ✓ I giorni di lezione, compreso il giorno libero;
- ✓ le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di ferie non godute;
- ✓ le vacanze natalizie e pasquali;
- ✓ i periodi d'interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche ed amministrative);
- ✓ i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d'inizio delle lezioni;
- ✓ il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
- ✓ la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
- ✓ il periodo compreso tra l'anticipato termine delle lezioni a causa di elezioni politiche e la data prevista dal calendario scolastico;
- ✓ il primo mese di astensione obbligatoria per maternità;
- ✓ il periodo prestato quale preside incaricato



L'anno di formazione: periodi non computabili

Non sono computabili:

- ✓ **i periodi di ferie;**
- ✓ **permessi retribuiti e non;**
- ✓ **le assenze per malattia;**
- ✓ **le aspettative, eccetto quelle parlamentari;**
- ✓ **i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame;**
- ✓ **le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della Legge 23.12.1977 n. 937.**



L'anno di formazione: docenti già in ruolo

Il docente già di ruolo, che accetta un'altra nomina in ruolo in un altro ordine di scuola:

- ✓ **non deve ripresentare i documenti di rito, ma può fare riferimento a quelli presenti nel proprio fascicolo personale;**
- ✓ **non è tenuto a frequentare il corso seminariale di formazione;**
- ✓ **non deve presentare al comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte;**
- ✓ **deve presentare copia del certificato di laurea (con esami) che gli permette l'accesso alla classe di concorso per la quale accetta la nuova nomina in ruolo;**
- ✓ **deve svolgere 180 giorni effettivi di lezione.**



Dopo il superamento dell'anno di prova

Gli adempimenti successivi al superamento dell'anno di prova sono i seguenti:

- ✓ domanda per computo, riunione, riscatto, ricongiunzione ai fini della carriera;
- ✓ riscatto periodi di servizio ai fini del TFR;
- ✓ ricostruzione di carriera;
- ✓ previdenza complementare.



Situazioni particolari

- ✓ Neo immessi in ruolo e part-time
- ✓ Neo immessi in ruolo e dottorato di ricerca



Neo immessi in ruolo e part-time (1)

All'atto del conferimento della nomina, il docente neo immesso in ruolo può richiedere il rapporto di lavoro part-time.

La richiesta va presentata all' U.S.P. attraverso il dirigente scolastico della scuola assegnata per l'a.s. 2009/2010, all'atto della proposta di contratto.

Il part-time ha una durata minima di 2 anni; il rientro al tempo pieno, dopo il prescritto periodo minimo di due anni, scatta solo se esplicitamente richiesto.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere orizzontale, verticale, misto.



Diversi tipi di part-time

Part-time orizzontale: si realizza attraverso un orario di servizio ridotto in tutti i giorni lavorativi;

Part-time verticale: si realizza attraverso un orario di servizio distribuito su alcuni giorni della settimana (di norma 3 (come suggerito dalla C.M. n° 45 del 17 febbraio 2000), del mese o di determinati periodi dell'anno ;

Part-time misto: si realizza attraverso un impegno di lavoro risultante dalla combinazione delle due modalità indicate ai punti precedenti, come previsto dal D.Lgs. n. 61 del 25.2.2000.



Neo immessi in ruolo e part-time (2)

La richiesta è subordinata al non superamento del tetto, stabilito annualmente, del 25% di contratti part-time.

Durante il periodo di part-time è riconosciuta la facoltà di svolgere altra attività lavorativa, anche subordinata, ma non presso altra amministrazione pubblica, quando l'orario part-time non superi la metà dell'orario d'obbligo (nota MPI prot.n. 1584/Dip/Segr del 29/07/2005).

Per gli insegnanti di scuola secondaria, titolari in classi di concorso comprendenti più discipline, il part-time può essere realizzato anche tenendo conto della scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento.



Neo immessi in ruolo dottorato di ricerca (1)

Il neo immesso in ruolo ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste (DPR 11.7.1980 n. 382 e la legge di modifica 13.8.1984, n. 476).

In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale lavora.



Neo immessi in ruolo dottorato di ricerca (2)

Per usufruire dell'aspettativa retribuita occorre presentare la domanda al dirigente scolastico, corredata con certificato rilasciato dal Rettore dell'Università sede del dottorato di ricerca comprovante l'avvenuta ammissione e frequenza del corso. Una copia della domanda deve essere inviata dall'interessato all'Ufficio Scolastico Regionale e all' Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di appartenenza.

Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la restituzione degli importi corrisposti.



Neo immessi in ruolo dottorato di ricerca (3)

Il periodo di aspettativa retribuita per dottorato di ricerca è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

L'aspettativa retribuita è un diritto e non dipende da alcuna decisione discrezionale del dirigente scolastico;

- la richiesta riguarda l'intera durata del dottorato;**
- la concessione non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova o di formazione;**
- il docente che cessa, rinuncia o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere servizio presso la sede di titolarità;**
- il docente durante lo svolgimento del dottorato di ricerca non può svolgere una contestuale attività professionale lavorativa.**



La mobilità

Assegnazione di sede

Mobilità annuale

Mobilità professionale



La mobilità: assegnazione di sede

La sede assegnata ai docenti neo-assunti a tempo indeterminato per l'a.s. 2009/2010 ha un carattere provvisorio.

I docenti dovranno produrre domanda di assegnazione della sede definitiva, presumibilmente, nel mese di gennaio 2010; qualora non producano la domanda, la sede definitiva verrà loro assegnata d'ufficio.

L'assegnazione della sede definitiva, a partire dal primo settembre 2010, avverrà per trasferimento nell'ambito della seconda fase dei movimenti (fase intercomunale della mobilità).



La mobilità annuale

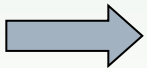
Sia che superi sia che non superi il periodo di prova, il docente neo-immesso nell'a.s. 2009/2010, potrà, per l'anno scolastico 2010/2011, partecipare alla mobilità annuale (assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale, la cui domanda viene fatta, indicativamente, nel mese di giugno).



Docenti di sostegno e mobilità

I docenti immessi in ruolo sui posti di sostegno hanno *l'obbligo di permanere per 5 anni* su tale tipologia di posti.

Anche il personale nominato in ruolo per l'a.s. 2009/2010 nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito dovrà permanere per almeno 5 anni su tale tipologia di posto ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.D.G. 16.03.2007.



La mobilità per i neo-immessi in ruolo

Il personale docente neoimpresso in ruolo **non può partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio** a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo (1.9.2009).

Quindi, **solo nel gennaio del 2011 potrà fare domanda di trasferimento nell'ambito della stessa provincia** per l'a.s. 2011/2012.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della legge n. 124/99 il personale docente neoimpresso in ruolo **non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio** a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo (1.9.2009).

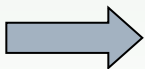
Quindi, **solo nel gennaio del 2012 potrà fare domanda di trasferimento per un'altra provincia** per l'a.s. 2012/2013.

È escluso da tale limitazione il **personale docente di cui all'art. 7, comma 1 punti I),III),V) del CCNI del 12/2/2009.**



La mobilità professionale

I docenti immessi in ruolo con decorrenza 1.9.2009, al superamento dell'anno di formazione, potranno chiedere per l'anno scolastico 2011/2012 (con decorrenza 1.9.2011) il passaggio di cattedra o di ruolo (mobilità professionale) anche in provincia diversa rispetto a quella in cui sono stati assunti.



Quadro riassuntivo -Mobilità docenti neo immessi in ruolo

Mobilità annuale: Assegnazione di sede-Trasferimento- Utilizzazione-Assegnazione provvisoria

Mobilità professionale: Passaggio di cattedra(da una classe di concorso ad un'altra)- Passaggio di ruolo(da un ordine e grado di scuola ad un altro)

Quale tipo di domanda e da quando la può fare un docente immesso in ruolo il 1 settembre 2009?

QUANDO	TIPO DI DOMANDA	PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI	SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA
Gennaio 2010	Assegnazione di sede	aprile- giugno 2010	NO
Giugno 2010	Assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale- utilizzazione soprannumerari o senza sede	giugno-luglio 2010	NO
Gennaio 2011	Passaggio di cattedra-passaggio di ruolo	Aprile-giugno 2011	Sì
Gennaio 2011	Trasferimento ad altra sede della stessa provincia	Aprile-giugno 2011	Sì
Gennaio 2012	Trasferimento ad altra sede di diversa provincia	Aprile-giugno 2010	Sì

ABC per i docenti neoimmessi in ruolo



Non soggetti a vincoli per la mobilità

Personale docente non vedente, emodializzato, portatore di handicap di cui all'art. 21 oppure all'art.33 comma 6 della legge 104/92, bisognoso per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (es. cobaltoterapia), che assiste il coniuge, il figlio in situazioni di handicap, ovvero il genitore in situazione di handicap come figlio unico, ovvero il fratello o la sorella in situazione di handicap nel caso di scomparsa di entrambi i genitori o di impossibilità di questi a provvedere all'assistenza.



Mobilità professionale

Per mobilità professionale si intendono:
passaggio di cattedra e passaggio di ruolo

passaggio di cattedra:

nell'ambito dello stesso ordine di scuola, possedendone i requisiti (abilitazione), da una classe di concorso ad un'altra (per esempio, dalla classe di concorso A033 alla classe di concorso A059, oppure da A017 ad A019).

passaggio di ruolo:

possedendone i requisiti, da un ordine di scuola ad un altro (per esempio, dalla Scuola Primaria alla classe di concorso A043 della Secondaria di I grado oppure dalla A345 (Inglese Secondaria di I grado) alla A346 (Inglese Secondaria di II grado))



Federazione GILDA-UNAMS

Gilda degli Insegnanti provincia di Napoli



Piazza G. Bovio, 22
scala D, secondo piano, interno 3

tel. 081 7944165, fax 081 2512845

e-mail: gildanapoli@gildanapoli.it
sito web: <http://www.gildanapoli.it>

***Tratto dal vademecum per i docenti
neo-immessi in ruolo***

***di Giovanni Cadoni della Gilda degli
insegnanti di Bologna***